

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA

RICORSO

per il Dott. Giorgio Pietro, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/11/1964 e residente in Cassano delle Murge (BA) ALLA Via Guidio Dorso n.14 (C.F.: GRGPTR64S26A048J) assistito e rappresentato dall'Avv. Nicola Armenise C.F.:RMNNCL83C23A662B, presso il cui studio è domiciliato in Sannicandro di Bari Corso Vittorio Emanuele n.190, e dal quale è rappresentato e difeso in virtù del mandato posto in calce al presente atto, il quale procuratore dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax. 0809934985 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: armenise.nicola@avvocatibari.legalmail.it)

ricorrente

contro

- la REGIONE PUGLIA in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Bari (Ba) al Lungomare Nazario Sauro n.33, codice fiscale 80017210727;

resistente

- la Commissione Esaminatrice nominata per l'avviso pubblico " bando n. 14: Concorso pubblico, per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale Specialista tecnico di Policy, ambito di ruolo Politiche Internazionali" con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione

Personale n. 321 del 22/03/2022, con D.D. n. 321 del 22/03/2022 per l'annullamento del verbale n.2.

resistente

- la Dott.ssa Clarizio Rosa nata a Bari il 4.12.1990 e residente in Sannicandro di Bari (BA) in via Foggia n. 3;

controinteressata

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- del verbale n. 2 del 09 maggio 2022 della Commissione esaminatrice ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso **nella parte in cui non prevede che**, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,50) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso **(cfr.doc.1)**;
- della determina n 1083 del 03.11.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 03.11.2022 ad oggetto " D.D.1250/2021 e 1371/2021- Concorsi per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 14 area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale "Specialista tecnico di Policy", ambito di ruolo "Politiche Internazionali", di n. 2 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. **Nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente, attribuendo all'odierno ricorrente punti 23,625 in luogo di 25,125, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr.doc. 2 grad. Defin.)**;
- se necessario, degli atti di convocazione e di assegnazione sedi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

- **ove occorra**, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso **nella parte in cui non prevede che**, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale del sopra citato bando di concorso pubblicato nella G.U. n.103 del 28 dicembre 2021, con particolare riferimento all'artt. 2 e 7 del predetto bando lett. a, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,50) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto **l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 1,50** per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso **rispetto alla mini laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso**;

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.A. in relazione alla errata valutazione del titolo indicato e posseduto dal ricorrente

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione del titolo, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, **più precisamente il riconoscimento della giusta posizione n. 39 (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett. s) anziché l'attuale illegittima n. 78.**

FATTO

Con determinazione del **Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1250 del 19 novembre 2021**, la Regione Puglia ha approvato e riproposto n. 27 (ventisette) bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1, per vari profili professionali pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami, n. 103 del 28 dicembre 2021 **(cfr.doc.3 bando 27 concorsi)**.

Tra i bandi suddetti, l'istante ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e prova scritta del seguente:

- **bando n. 14**: Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale Specialista tecnico di Policy, ambito di ruolo Politiche Internazionali **(cfr.doc.4 bando 14)**.

L'art. 7, comma 4, lett. a, **chiaramente ambiguo nel significato, di difficile interpretazione**, in spregio ai principi di chiarezza e trasparenza stabilisce: "1,50 punti per lauree, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso" **(cfr.doc.4 bando 14)**.

Tale ambiguità ed indeterminatezza interpretativa dell'art. 7 ha provocato grave e convinta incertezza nella norma anche per gli stessi autori del bando di concorso tanto che le Commissioni d'esame tutte (su indicazioni della stessa Regione Puglia) **"illegittimamente" e "arbitrariamente"** in sede di valutazione dei titoli, nell'emanare il verbale n. 2 addirittura hanno **modificato lo stesso art. 7** del bando di concorso pubblicato **(quasi riscrivendolo in toto)** "cercando di attribuire una nuova interpretazione ancora più incomprensibile, criticabile, non condivisibile e da censurare sia sotto l'aspetto giuridico che logico, interpretazione irragionevole, sicuramente pregiudizievole e dannosa dell'interesse del ricorrente **(cfr. doc 1)**.

Ed invero, mentre l'art. 7 del bando pubblicato (cfr.doc 2) alla lett. a) stabilisce: "1,50 punti per lauree, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le

lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso", il verbale n. 2 (cfr.doc 3), nella fase di valutazione dei titoli (dopo i risultati delle prove scritte), modifica l'art. 7 lett. a) come segue: "1,5 punti per lauree, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale superiore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso, **non saranno valutate le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso; saranno invece valutate le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso"** (cfr. doc 1).

E' pacifico ormai in giurisprudenza consolidata che, nessuna procedura di un concorso può essere modificata dopo il suo avvio, è questo il principio di diritto desumibile dall'Ordinanza 10/05/2021 n. 2692, Tar Lazio, Sez. I bis di Roma, specie se a discapito e comprimendo i diritti ed i legittimi interesse del concorrente.

Va ricordato che nei concorsi pubblici in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni si applica il principio della **tutela dell'affidamento dei candidati**.

Inoltre, nella stesura del regolamento di concorso si deve seguire un linguaggio chiaro e semplice, possibilmente uniforme, usando termini comprensibili e sicuri, evitando concetti di natura oscura, allo scopo di consentire la presentazione di una domanda consapevole e scongiurare limiti partecipativi dovuti all'indeterminatezza delle condizioni della *lex specialis*.

Donde, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra autorità pubblica e soggetto privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità (ex art. 97 Cost.), oltreché di quello specifico di buona fede, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.

Giova, dunque, osservare che quando il dato testuale presenti ambiguità, deve essere prescelto il significato più favorevole all'ammissione, essendo conforme al pubblico interesse.

Comunque, nella domanda di partecipazione, il ricorrente consapevole che, per dettato normativo e giurisprudenziale è ormai pacifico che il valore culturale e professionale del titolo posseduto e dichiarato (il Diploma di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico vecchio ordinamento superiore certamente alla Minilaurea triennale) è equiparato alla Laurea Specialistica ha indicato il possesso dei seguenti titoli: **(cfr.doc.5)**

a) diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, vecchio ordinamento a ciclo unico, conseguito in data 05.11.2003 presso l'Università degli Studi di Bari **"(cfr.doc.6)**

b) abilitazione alla Professione di Avvocato, di cui all'art. 7, lett. b) del bando **(cfr.doc.7)**

Ragion per cui, avrebbe avuto diritto al riconoscimento del seguente punteggio:

a) per Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento a ciclo unico): punti 1,50 rispetto alla laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;

b) per Abilitazione all'esercizio della Professione Forense: punti 1, per un punteggio complessivo, relativamente ai titoli posseduti, pari a punti 2,50.

Successivamente, il ricorrente ha superato la prova scritta, conseguendo il punteggio di 22.625.

Da ciò consegue che, in ragione dei titoli posseduti e del punteggio riportato nella prova scritta, il ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio finale di 25,125, assicurandosi così una migliore posizione in graduatoria e dunque di poter beneficiare con priorità di eventuali scorrimenti della medesima. Il ricorrente, infatti, passerebbe dalla posizione n.78 alla posizione n. 39 della graduatoria in applicazione anche dell'art. 8 c. 2, lett. S del bando di concorso n. 14.

È invece accaduto che, nell'attribuzione del punteggio finale, al ricorrente non sono stati assegnati punti 1,50 cui aveva diritto per aver conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, che costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale (minilaurea), con conseguente attribuzione del punteggio inferiore di 23,675.

Con l'emanazione del verbale n. 7 del 04 agosto 2022 la Commissione esaminatrice emanava una prima graduatoria provvisoria con la quale **non si attribuiva al ricorrente** 1,5 punti ulteriori come titolo aggiuntivo rappresentato dal diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso. **(cfr. doc. 8).**

Il data 14 settembre 2022, onde evitare inutili contenziosi, il Dott. Giorgio Pietro tramite l'avvocato Mariangela Costantini inviava a mezzo PEC sia all'Assessorato al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo della Regione Puglia che alla Commissione Esaminatrice del concorso per il profilo specialista tecnico di policy ambito Politiche Internazionali una istanza di riesame in autotutela allo scopo di ottenere la rettifica della posizione nella graduatoria degli idonei, ma invano (**cfr. doc.9).**

Di seguito, la Regione Puglia emana la graduatoria definitiva con la determina n. 1083 del 03.11.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 03.11.2022 ad oggetto " D.D.1250/2021 e 1371/2021- *Concorsi per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 14 area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale "Specialista tecnico di Policy", ambito di ruolo "Politiche Internazionali", di n. 2 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. Per cui il ricorrente ne chiede l'annullamento "nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente, attribuendo all'odierno ricorrente punti 23,625 in luogo di 25,125, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento e per l'effetto riconoscere la giusta posizione n.39 in graduatoria (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett.s) anziché l'attuale illegittima n.78 (cfr.doc. 2 grad. Defin.);*

Il ricorrente, per le ragioni esposte, intende proporre ricorso, avverso la mancata attribuzione dei punti relativi al titolo superiore posseduto, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 7 del bando di concorso con riferimento all'errata valutazione dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Come si è già evidenziato nella narrativa del fatto, il Dott. Pietro Giorgio contesta la mancata valutazione, tra i titoli aggiuntivi, del Diploma di Laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, dal momento che per l'accesso alla procedura de qua era sufficiente il mero possesso della laurea breve triennale.

L'art. 2 del bando di concorso, intitolato "Requisiti di ammissione al concorso", richiede, tra gli altri titoli accademici, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, "il possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza (cfr.doc.4).

L'art. 7 del medesimo bando di concorso, concerne invece la valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dai candidati.

In particolare, la disposizione in esame ha previsto l'attribuzione di ulteriori punti per i titoli aggiuntivi posseduti dai concorrenti, da sommarsi al punteggio complessivo finale risultante all'esito positivo della prova scritta, così ripartiti: "a) sino a punti 1,50 per laurea, diploma di laurea , laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso;

b) punti 1,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato".

Ebbene, il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato di essere in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza (DL) vecchio ordinamento, conseguito in data 10.11.2003 presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, **(cfr.doc.6)**.

Come detto, il ricorrente pur nella consapevolezza del possesso di un titolo a ciclo unico equiparato alla laurea specialistica (3+2 sommatoria di una minilaurea e di un titolo di specializzazione necessari, nel nuovo ordinamento per il conseguimento di un titolo accademico dello stesso valore culturale e professionale del titolo posseduto dal ricorrente) non poteva certamente dichiarare in modo mendace il possesso del doppio titolo, né poteva pensare di ricevere una valutazione discriminatoria rispetto alla Laurea Specialistica.

E così, nella graduatoria finale e definitiva del concorso in oggetto, emanata con Atto Dirigenziale, Determina n. 1083 del 03.11.2022 pubblicata il 03.11.2022 ha tuttavia riportato la valutazione complessiva di 23,625 punti, per effetto della mancata valutazione, nel punteggio a lui attribuito, quale titolo aggiuntivo, del possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico.

Se la valutazione dei titoli aggiuntivi fosse stata effettuata correttamente, il ricorrente avrebbe ottenuto 1,50 punti aggiuntivi, con conseguente punteggio

finale di 25,125 punti, che gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione più utile tra gli idonei, in vista di un futuro scorrimento della graduatoria.

A tal proposito, si specifica che l'art. 7 del bando di concorso deve ritenersi illegittimo, se inteso nel senso dell'esclusione, dai titoli aggiuntivi oggetto di valutazione, del diploma di laurea vecchio ordinamento, qualora si tratti del medesimo titolo presentato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto, nell'ipotesi che tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione dell'art. 7 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico deve essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore", rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio (1,50).

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ulteriormente, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) *"ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali"* (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre *"il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici"* (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione del titolo aggiuntivo, operata dalla commissione

di concorso in applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, dal ricorrente (Diploma di Laurea vecchio ordinamento a ciclo unico), rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione (laurea triennale). Il ricorrente evidenzia, infine, che la tesi esposta in ricorso, con riferimento alla illegittimità della mancata valutazione del Diploma di Laurea vecchio ordinamento quale titolo aggiuntivo, è conforme ad un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, affermato sia in sede cautelare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.), sia in sede di merito (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza ter, 7.12.2021 n. 12613), (Sent. Tar. Calabria 1138/2022).

Ed infatti, La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la **sentenza del 7 dicembre 2021 numero 12613**, si è pronunciata sul valore da attribuire alla **laurea magistrale a ciclo unico**, presentata quale titolo di accesso a concorso pubblico, in sede di valutazione dei *titoli aggiuntivi*.

Ed infatti, nonostante sia principio assolutamente condiviso in giurisprudenza che il titolo di accesso non vada calcolato in sede di attribuzione del punteggio, ciò risulta iniquo quando sia possibile accedere al concorso con titoli dal valore tra loro manifestamente differente. Il Collegio giudicante, nella sentenza in parola ha riconosciuto che le pretese del ricorrente sono meritevoli di accoglimento, rilevando l'illegittima esclusione della valutazione relativa al possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo, la laurea triennale.

Il Tribunale in particolare, ha chiarito che *"...Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale...",* rilevando altresì che *"...Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe **un'illogica e irragionevole disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito **titoli di cultura manifestamente diversi** tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 7 del bando, **il diploma di***

laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. ...".

Il Collegio ha richiamato le norme contenute nel decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, recante le disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei, dove si afferma che il corso di laurea triennale *"...ha l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali..."* mentre **il corso di laurea magistrale *"...ha l'obiettivo i fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici..."***.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha annullato il bando di concorso, nonché le graduatorie finali e i verbali delle commissioni esaminatrici, così obbligando la Pubblica Amministrazione a **reformulare le graduatorie assegnando alla laurea magistrale un valore maggiore rispetto a quella triennale.**

Risulta utile rilevare che, tale quadro interpretativo, ha trovato di recente conferma anche in una pronuncia cautelare del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, (Ordinanza del 14 febbraio 2022 numero 1739), il quale ha stabilito che è illegittimo equiparare la laurea a ciclo unico vecchio ordinamento alla laurea triennale al fine di attribuire in un concorso pubblico punteggi differenti.

Secondo i giudici amministrativi non sussiste nessun dubbio in merito "al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale".

E continuando il collegio aggiunge "ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate."

La giurisprudenza del Calabria-Catanzaro, sezione II, sentenza 23 dicembre 2021 n. 2340 rammenta che – allo stesso modo della laurea

vecchio ordinamento e della laurea magistrale (a ciclo unico) – anche la laurea specialistica (che costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che ha nella laurea triennale un precedente ineludibile è sicuramente un titolo superiore rispetto alla laurea triennale. Lo ha affermato ancora il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 27 giugno 2022 n. 1138 nella quale è stato pure sottolineato che ciò vale sia ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi che dell'eventuale valutazione dei titoli. Non vi è infatti, motivo di ravvisare ragioni per un differente trattamento, sotto questo aspetto, tra laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico e laurea specialistica conseguita a seguito di laurea triennale.

2. Sulla domanda cautelare.

Il ricorso introduttivo è suscettibile di favorevole considerazione, per le ragioni ampiamente illustrate.

In particolare, risulta adeguatamente evidenziato il *fumus boni iuris*, con riferimento alla circostanza che il diploma di laurea vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, con conseguente illegittimità dell'interpretazione dell'art. 7 del bando di concorso.

Sussiste altresì il concorrente requisito del *periculum in mora*, dal momento che il candidato a un pubblico concorso, **anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo**, "è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali" (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza quater, 3.1.2019 n. 8941; TAR Lazio, Roma, sez. Prima bis, 17.10.2013 n. 8941; TAR Basilicata, Potenza, sez. Prima, 10.9.2010 n. 592; TAR Lazio, Roma, sez. Seconda ter, 17.11.2006 n. 12683).

In definitiva, si confida ragionevolmente che sussistano tutti i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., **per sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato** *in parte qua* e, "conseguentemente, onerare la precedente Amministrazione del rinnovato esame della posizione del ricorrente" (così, TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.).

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice Amministrativo, se ritenuto opportuno di:

- a) Nel merito: accogliere il presente ricorso e dell'istanza cautelare proposta e per l'effetto:
- b) annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno;
- c) assegnare il punteggio integrativo sopra indicato al ricorrente 1,50 punti in più nella graduatoria definitiva degli idonei emanata con determina n 1083 del 03.11.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 03.11.2022 ad oggetto " D.D.1250/2021 e 1371/2021;
- d) disporre l'aumento dei punteggi totali e quindi ordinare la rettifica della graduatoria per come pubblicata e ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale **più precisamente il riconoscimento della giusta posizione n.39 (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett. s) anziché l'attuale illegittima n. 78.**

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore produzione giusta indice.

Si producono i seguenti documenti:

1. del verbale n. 2 del 09 maggio 2022 della Commissione esaminatrice;
2. determina n 1083 del 03.11.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 03.11.2022 ad oggetto - *Approvazione verbali e graduatoria (finale) della Commissione esaminatrice e nomina vincitori*;
3. determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1250 del 19 novembre 2021 della la Regione Puglia;
4. Bando di concorso;
5. domanda di partecipazione al concorso;
6. diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, vecchio ordinamento a ciclo unico;
7. abilitazione alla Professione di Avvocato;
8. verbale n. 7 del 04 agosto 2022 la Commissione esaminatrice emanava una prima graduatoria provvisoria;
9. istanza di riesame in autotutela.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.
Bari 17 novembre 2022

Avv. Nicola Armenise

Mandato e procura speciale

Io sottoscritto Sig. Giorgio Pietro, cod.fisc.: GRGPTR64S26A048J nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/11/1964 ed residente in Cassano delle Murge alla Via Guido Dorso 14, delego l'avvocato Nicola Armenise del Foro di Bari, (c.f.:RMN NCL 83C23 A662B) a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio Ricorso ex art. 40, c.p.a. con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56, c.p.a. ed istanza cautelare collegiale ex art. 55, c.p.a. ed in quello eventuale di impugnazione od opposizione, nonché nel successivo procedimento di esecuzione conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di nominare sostituti, procuratori e domiciliatari, conciliare, transigere, incassare, e quietanzare effettuare chiamate di terzo. Ratifico fin d'ora ogni Suo operato ed eleggo domicilio c/o il Suo studio. , in Sannicandro di Bari al Corso Vittorio Emanuele 190. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt.7 e 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Sannicandro di Bari 17 novembre 2022

Dott. Pietro Giorgio

*PER AUTENTICA
AVV. Nicola Armenise*

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Nicola Armenise quale Procuratore e difensore di Giorgio Pietro nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) e residente in Cassano delle Murge (BA) alla Via Guido dorso 14, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Bari ho notificato copia dell'atto che precede Ricorso ex art. 40, c.p.a. con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56, c.p.a. ed istanza cautelare collegiale ex art. 55, c.p.a. a:

- Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore – resistente - Via Lungomare Nazario Sauro n.33 – in BARI ivi consegnandola a

- **altra copia alla** Commissione Esaminatrice del concorso pubblico n. 14 nominata per l'avviso pubblico " bando n. 14: Concorso pubblico Profilo Professionale Specialista tecnico di Policy, ambito di ruolo Politiche Internazionali" - in persona del suo presidente Dott.ssa Silvia Visciano - resistente alla Via Celso Ulpiani 10, BARI, c.a.p. 70126, ivi consegnandola

- **altra copia alla** Dott.ssa Clarizio Rosa residente in Sannicandro di Bari (BA) in via Foggia n. 3- controinteressata ivi consegnandola
.....

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA PUGLIA -BARI
Il sottoscritto Avv. Nicola Armenise quale difensore del Sig. PIETRO GIORGIO nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) in data 26.11.1964 e residente in Cassano delle Murge (BA) alla via Guido Dorso n. 14, codice fiscale GRGPTR64S26A048J
ATTESTA
che la presente copia informatica contenente il ricorso innanzi al TAR Puglia (Sede di Bari) notificato è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.
Bari, 12.12.2022 Avv. Nicola Armenise

Nicola Armenise